BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 gennaio 2013

in merito alle operazioni di bonifico e addebito diretto

(CON/2013/7)

Introduzione e base giuridica

Il 17 gennaio 2013, la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Banca d'Italia una richiesta di parere in merito a una bozza di provvedimento recante istruzioni applicative del Regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009[1] (in seguito la «bozza di provvedimento»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, quinto trattino, della Decisione 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative[2], in quanto la bozza di provvedimento riguarda i sistemi di pagamento. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità della bozza di provvedimento

Il Regolamento (UE) n. 260/2012 stabilisce i termini per la migrazione dei bonifici e degli addebiti diretti «tradizionali» verso i nuovi schemi di pagamento pan-europei. La Banca d'Italia è stata designata quale autorità competente per l'Italia ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento. Essa ha predisposto la bozza di provvedimento al fine di chiarire ulteriormente l'applicazione del Regolamento in Italia, e di esercitare il proprio diritto di concedere deroghe ai sensi dell'articolo 16, paragrafi da 3 a 7, del Regolamento, nonché di includere in un unico provvedimento tutti gli obblighi pertinenti ai fini dell'osservanza del Regolamento stesso.

La bozza di provvedimento contiene disposizioni concernenti: 1) le definizioni; 2) l'ambito applicativo; ivi inclusa la specificazione dei servizi di pagamento nazionali ricompresi all'interno dell'ambito applicativo del Regolamento, o esclusi dallo stesso; 3) un regime speciale per i «pagamenti interni»; 4) delle deroghe; 5) l'interoperabilità; 6) degli obblighi informativi da parte dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) in favore della loro clientela; 7) la conservazione dei mandati dell'addebito diretto;

1 GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22.

2 GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

8) l'uso dei codici BIC, per i quali non è prevista alcuna deroga, nonché l'istituzione di archivi per tali codici; 9) i servizi opzionali aggiuntivi; 10) l'obbligo per i PSP di predisporre dei «piani di migrazione»

2. Relazione tra la bozza di provvedimento e il Regolamento (UE) n. 260/2012

La bozza di provvedimento include diverse disposizioni e definizioni che, in diversa misura, duplicano o riformulano le disposizioni del Regolamento. Tale modalità di applicazione comporta duplicazioni non necessarie, e potrebbe persino produrre incoerenze tra il diritto nazionale e quello dell'Unione, che dovrebbero invece essere evitate mediante l'uso di rinvii al Regolamento, laddove pertinente. A tale proposito, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia «in forza del principio della preminenza del diritto comunitario, […] le disposizioni […] delle istituzioni [dell'Unione], qualora siano direttamente applicabili […] hanno l'effetto […] di impedire la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompatibili con norme [dell'Unione]»[3]. Inoltre, la Corte costituzionale italiana ha anche affermato che i regolamenti non devono essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possano comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente[4]. Pertanto, la BCE raccomanda che ogni definizione di termini già definiti dal Regolamento sia sostituita da un rinvio allo stesso.

3. Ambito applicativo della bozza di provvedimento

3.1 L'articolo 2, comma 1, della bozza di provvedimento elenca esplicitamente i servizi che sono ricompresi nell'ambito applicativo del Regolamento, mentre il comma 5 stabilisce che i servizi diversi da quelli elencati nei paragrafi precedenti non sono soggetti all'obbligo di migrazione. Ciò non pare essere in linea col Regolamento, ai sensi del quale tutti i bonifici e gli addebiti diretti dovrebbero migrare, salvo che in caso di esclusione esplicita da parte del Regolamento o di deroga. Sebbene l'elenco dei servizi di pagamento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, non sia esaustiva, ciò potrebbe comunque creare confusione, e la BCE suggerisce pertanto di cancellare i commi 1 e 2 dell'articolo 2, e di modificarne il comma 5. I servizi di pagamento italiani che sono soggetti all'obbligo di osservanza del Regolamento potrebbero essere specificati in un allegato.

3.2 Con riferimento alla definizione in negativo dell'ambito di applicazione, la bozza di provvedimento dovrebbe specificare le ragioni, sufficientemente dettagliate e motivate, per non applicare il Regolamento a talune operazioni in Italia. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del Regolamento, nondimeno lo stesso si applica unicamente alle operazioni di bonifico o di addebito diretto sottostanti, qualora gli schemi di pagamento siano basati su operazioni di pagamento

---

3 Si veda ad es. il caso 106/77, *Amministrazione delle Finanze dello Stato contro Simmenthal SpA, Racc.* [1978], pag. 629, punto 17.

4 Si veda la Sentenza della Corte costituzionale italiana n. 183/1973 *Frontini contro Amministrazione delle Finanze, paragrafo 7.*

mediante bonifico o addebito diretto, ma presentino caratteristiche o servizi opzionali aggiuntivi. Infine, potrebbe anche essere presa in considerazione, dopo alcuni anni, una revisione dei servizi non inclusi nell'ambito applicativo.

4. Pagamenti interni

I «pagamenti interni», come definiti all'articolo 1, lettera o) della bozza di provvedimento, sono regolati in dettaglio all'articolo 3. La BCE prende atto del fatto che tale articolo è volto a chiarire in quali circostanze i PSP non siano soggetti all'obbligo di osservare i requisiti prescritti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento. Tuttavia, tale chiarimento non è necessario, in quanto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento, quando trasmettono operazioni di pagamento a un altro PSP o attraverso un sistema di pagamento al dettaglio, tali requisiti non si applicano. Inoltre, la definizione di «pagamenti interni» di cui all'articolo 1, lettera o), della bozza di provvedimento include, in aggiunta alle operazioni che non sono trasmesse a un altro PSP, anche operazioni che sono trasmesse a un PSP che appartiene allo stesso gruppo bancario. Ciò amplia il novero dei casi in cui il requisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento non deve essere osservato e, di conseguenza, restringe in modo inopportuno l'ambito applicativo del Regolamento. Alla luce di quanto sopra, e ai fini della certezza giuridica, la BCE raccomanda di cancellare dalla bozza di provvedimento l'articolo 1, lettera o), nonché l'articolo 3, riguardanti i pagamenti interni.

5. Deroghe

5.1 L'articolo 4, comma 1, della bozza di provvedimento, concede ai «Rid finanziari» e ai «RID a importo fisso» una deroga rispetto a tutti i requisiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento, fino al 1° febbraio 2016. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento, tale deroga è possibile solo per le operazioni di bonifico o di addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno una quota cumulativa di mercato inferiore al 10 % del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico o di addebito diretto. Sia i «RID finanziari» che i «RID a importo fisso» sono definiti come «varianti operative della procedura interbancaria RID», ai sensi dell'articolo 1, lettere v) e w) della bozza di provvedimento. In quanto una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del Regolamento può essere solo concessa alle operazioni di bonifico o di addebito diretto, le definizioni di «RID finanziari» e «RID a importo fisso» dovrebbero essere modificate.

5.2 Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della bozza di provvedimento, una deroga è concessa agli utilizzatori dei servizi di pagamento che dispongono o ricevono singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata. A tale proposito, la BCE nota che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 5, del Regolamento, «gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità competenti, […] di derogare al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'allegato, stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per gli USP che dispongono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata». Tuttavia,

ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento, l'osservanza del summenzionato requisito deve essere garantita dai PSP. Alla luce di quanto sopra, e ai fini di certezza giuridica, la BCE raccomanda che i soggetti beneficiari della deroga non siano individuati negli utenti dei sistemi di pagamento.

6. Servizi opzionali aggiuntivi

La BCE nota che l'articolo 1, lettera x), della bozza di provvedimento definisce i servizi opzionali aggiuntivi «ad adesione facoltativa», laddove l'articolo 9 sembra implicare un obbligo a offrire tali servizi. La BCE suggerisce di chiarire all'articolo 9 che l'offerta di tali servizi opzionali aggiuntivi non è obbligatoria per i PSP. La BCE nota che, conformemente al considerando 1 del Regolamento, «la creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno».

Il presente parere sarà pubblicato sul sito internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 gennaio 2013.

[firmato]

Il Presidente della BCE

Mario DRAGHI